



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO IGIENE - via Palazzo di Città, 8 - C.A.P. 10059
- tel 0122/ 648324 - fax 0122/648327 -

ORDINANZA N. 46 del 8 luglio 2009

OGGETTO: Applicazione di prescrizioni igienico sanitarie per bonifica di stalla infetta da tubercolosi bovina. Allevamento sito in Fraz. Coldimosso, km 49, di proprietà del sig. Terziano Paolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota del Servizio Veterinario ASL TO3, pervenuta in data 03/07/2009, prot. n. 9573, che segnala il riscontro di lesioni tubercolari in un bovino, femmina, identificato con marca auricolare FR2538524156 macellato il 29/06/2009, presso la Ditta Vercelli S.P.A. Di Formigliana (VC);

Precisato che tale bovino proveniva dall'allevamento sito in frazione Coldimosso Km 49 - Susa (TO), di proprietà del Sig. Terziano Paolo, nato a Susa il 19/03/1061 e residente a Bussoleno (TO) - Str. Susa 35, altresì individuato ai sensi del D.P.R. 317/1996 come detentore degli animali dell'azienda di allevamento, identificata con codice IT270TO050;

Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320;
- il D.P.G.R. 16/3/1994, n. 1023;
- il Decreto Ministeriale 15/12/1995, n. 592;
- il D.P.R. 14/1/1997, n. 54;

Viste:

- la Determinazione n. 204 del 28/11/2003 della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale e Igiene degli allevamenti;
- la Determinazione n. 9 del 19/01/2007 della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale e Igiene degli allevamenti;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni sopra indicate, è necessario adottare nei confronti dell'allevamento di proprietà del sig. Terziano Paolo, un idoneo provvedimento prescrittivo, al fine di prevenire la diffusione della malattia;

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 08/02/1954 n. 320 e dell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;

ORDINA

al sig. Terziano Paolo, come generalizzato in premessa, di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l'allevamento deve essere sottoposto a pulizie e disinfezioni;
2. la monta naturale è vietata;
3. qualsiasi movimento di animali da e per l'allevamento infetto è vietato, salva l'autorizzazione per l'avvio alla macellazione, previa visita sanitaria del Servizio Veterinario prima del carico;
4. il latte può essere allontanato dall'allevamento previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell' A.S.L., a condizione che:
 - sia trasportato in contenitori separati ed identificati;
 - sia destinato ad uno stabilimento che assicuri un trattamento termico sotto controllo;
 - sia escluso dalla produzione di latte alimentare trattato termicamente;

5. il letame ed i liquami provenienti dai ricoveri e dagli altri locali devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli animali, sottoposti a disinfezione o conservati almeno per cinque mesi prima dell'uso;
6. il pascolo può essere effettuato soltanto entro i confini dell'azienda di allevamento, previo nulla osta del Servizio Veterinario ed evitando qualsiasi contatto con animali di altri allevamenti;
7. al fine di escludere l'eventuale trasmissione all'uomo della malattia, le persone che lavorano nell'azienda devono svolgere i necessari accertamenti sanitari presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL TO3.

Le prescrizioni di cui sopra devono essere osservate fino a che non saranno stati eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente con esito negativo sui bovini che risultano presenti nell'allevamento;

La qualifica di "Ufficialmente Indenne da Tuberculosis bovina dell'allevamento" è sospesa, ai sensi dell'art. 15 punto 1. del Decreto 15/12/1995, n. 592.

La presente ordinanza si intende revocata ad avvenuta presentazione a questa Autorità di dichiarazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL TO3, attestante l'esito negativo ai controlli diagnostici previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione di accurata pulizia e disinfezione dell'allevamento e di tutte le strutture ed attrezzi annessi.

Si ricorda che il mancato rispetto delle norme sopraindicate pregiudica il diritto alla corresponsione delle indennità di abbattimento, previste ai sensi della Legge 9/6/64, n. 615 e successive modificazioni.

I Vigili Urbani, i Carabinieri e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Emanuela Pesando